

**TRIBUNALE TRANI**  
**SEZIONE CIVILE**

**Il giudice istruttore**

Letti gli atti e la documentazione allegata;

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto, in ordine alle richieste istruttorie articolate dalle parti nelle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 che:

quanto ai capitoli di prova deferiti alla ricorrente da parte resistente nella memoria ex art. 706 c.p.c. depositata in data IV.XI.XVI che:

quanto all'interrogatorio formale, i capi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, vertono sull'addebito e, come tali, non possono essere ammesse, stante il fatto che la prova dell'addebitabilità della separazione non può prescindere dalla individuazione di comportamenti del coniuge – o dei coniugi – contrari ai doveri nascenti dal matrimonio che devono porsi in correlazione causale con l'intollerabilità della convivenza; che pertanto l'indisponibilità dello status del coniuge comporta l'inammissibilità dell'interrogatorio formale, della confessione o del giuramento, salvo che i mezzi di prova siano indirettamente collegati in relazione a domande di contenuto patrimoniale; diversamente il mezzo di prova sarebbe inefficace (art. 2731 c.c.);

quanto alla richiesta di prova per testi, la circostanza I è articolata in modo assai generico e sottende valutazioni inibite ai testi; la circostanza III è priva delle necessarie coordinate spazio temporali ed articolata in modo generico; idem per il capo VII, VIII; il capo X è valutativo; il capo XI è valutativo; la circostanza XIII è ammissibile e rilevante;

**P.Q.M.**

Ammette le prove richieste nei limiti indicati nella parte motiva della presente ordinanza;

fissa per la prova l'udienza del XXIII.XII..XXVII ore 10.30 e ss. abilitando a prova contraria;

**Sottopone alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.;**

**nessun addebito; nessun assegno di mantenimento per il coniuge; assegno solo per il minore a carico del marito nella misura attualmente prevista; collocamento presso la madre, cui si assegna la casa coniugale nell'ipotesi in cui la ricorrente non l'abbia lasciata; affido condiviso;**

fissa per la verifica della eventuale trasformazione l'udienza del XX.XI.XXVII, ore 10.15 e ss., avvertendo le parti delle conseguenze previste dal legislatore in termini di spese processuali qualora, a seguito del rifiuto, l'esito della causa dovesse essere il medesimo della proposta processuale;

si comunichi.

Trani il X.X.XXVII

**Il Giudice istruttore**

yyyyyyyyy